



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

N. 56 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione ed applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF 2010.

L'anno duemiladieci il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 14,45, nella solita Sala comunale delle adunanze sita a Gioia Tauro in Via Piazza Municipio, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		CARICA	PRESENTI
1. BELLOFIORE	Renato	Sindaco	SI
2. RIZZO	Jacopo	Vice Sindaco/Assessore Comunale	NO
3. NARDI	Salvatore Bruno Antonio	Assessore Comunale	SI
4. LEONARDI	Salvatore	Assessore Comunale	SI
5. CONDELLO	Gaetano	Assessore Comunale	SI
6. SAVASTANO	Giuseppe Domenico	Assessore Comunale	SI
7. DELLA VEDOVA	Monica	Assessore Comunale	SI

Partecipa il Segretario Generale f.f. Dr. Francesco Consiglio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U.O.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07/06/1990 e n. 15900 in data 15/10/1990 e successive modifiche;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso il parere di rispettiva competenza, allegato al presente atto

59

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2010.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il quale prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei cittadini;

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, con successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997 n° 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998 n° 191;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto 360/98, così come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali...";

VISTI i commi 4, 5, 6 e 7, del predetto decreto, con i quali sono state stabilite le modalità di applicazione dell'addizionale e la procedure per la ripartizione tra i comuni del relativo gettito da parte del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATO l'art. 42 - lettera f, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267, che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in merito alla: "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione della relativa aliquota; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi", intendendo con ciò riservare alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe dei servizi e delle aliquote dei tributi;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n° 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale ha definitivamente stabilito che: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per tributi locali o per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, previste dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2010;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2010 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010 - con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - per l'anno 2010, da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2010.

APPURATO che i Comuni possono procedere alla individuazione dell'aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato (cosiddetta aliquota obbligatoria);

RITENUTO di deliberare la conferma dell'addizionale opzionale comunale all'IRPEF, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

DATO ATTO che l'addizionale in oggetto si caratterizza come strumento di perequazione contributiva essendo imposta che grava proporzionalmente in misura maggiore sulle fasce di reddito più elevate.

RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio ed alle osservazioni sopra citate, di dover determinare la massima aliquota annua applicabile nello 0,8%, stimando così il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF in € 767.712,59;

VISTO l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n° 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n° 296, il quale dispone che "... L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti... Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine".

VISTO l'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n° 383;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di confermare ed applicare, per l'esercizio 2010, ai sensi degli articoli 42 e 47 del D.Lgs. 267/2000, l'aliquota della addizionale comunale IRPEF, nella misura di 0,8 punti percentuali e di proporre al Consiglio contestualmente all'approvazione del Bilancio la conferma di tali aliquote.
2. Di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento a norma dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, sul sito individuato con D.M. 31/05/2002 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale, stimato in € 767.712,59, è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000".

9

Oggetto: Determinazione ed applicazione dell'importo
addebito IPEF 2010


Sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs 267/2000 si
esprime :

- parere di regolarità tecnica:

Favorabile

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO / DEL SERVIZIO

Li. 21/06/2010



IL DIRIGENTE


Li. 21/06/2010

- parere di regolarità contabile:

Favorabile

Il Responsabile del Settore Finanziario

Li. 22/06/10



Si attesta / non si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla proposta di
deliberazione in oggetto, indipendentemente dalla circostanza dell'eventuale necessità di
doverla concretizzare in fase gestionale:

Si attesta

Li. 22/06/2010

Il Responsabile del Settore Finanziario



Il sopra esteso verbale della Giunta Comunale n. 26 del 22.05.19 viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE *FF*

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.D.E.L., n. 287, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno 23.6.14. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

23.6.2010

Li,

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data, perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.
- in data, perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,